

Legge regionale 30 agosto 1973, n. 14. — Misure di protezione delle coste in attesa della approvazione del piano urbanistico regionale. (1) (2)
(Pubbl. in Boll. Uff. 30 ag. 1973, n. 28)

Testo aggiornato e coordinato con le modifiche di cui alle leggi regionali 28 maggio 1975, n. 18, 5 gennaio 1978, n. 1, e 28 gennaio 1980, n. 4, come indicato nelle note in corrispondenza degli articoli interessati.

1. Fino all'approvazione del piano urbanistico regionale, che dovrà fra l'altro prevedere i criteri e i limiti di utilizzazione delle zone di cui alla presente legge, è vietato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per non oltre due anni dalla stessa, eseguire, nel territorio

dei Comuni non provvisti di piano regolatore generale, costruzioni all'interno del demanio marittimo e entro una zona di 150 metri dal demanio medesimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare. (3)

2. «Le licenze di costruzione relative alle opere colpite dal divieto decadono, salvo che le costruzioni siano state legittimamente iniziate anteriormente al 31 agosto 1973 e vengono completate in ogni loro parte entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Le costruzioni si intendono completate ad ultimazione di tutte le opere idonee ad assicurare l'abitabilità o la agibilità.» (4)

3. Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste nella legislazione urbanistica nazionale.

4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(1) Le leggi della Regione Calabria, emanate dal 1973 in poi in materia di protezione delle coste, sono state diverse (1973, n. 14; 1975, n. 18; 1978, n. 1; 1980, n. 4; 1982, n. 4; 1984, n. 4; 1985, n. 20; 1987, n. 1; 1988, n. 4; 1989, n. 9) e conseguentemente - in assenza di una normativa ordinatrice della materia - si è determinata una sovrapposizione di disposizioni, che non ne rende possibile un coordinamento legislativo. Nell'Indice per materia sono rappresentate le varie leggi che contengono le disposizioni legislative non abrogate, che, pur nella loro disarmonia di contesto, restano tuttavia sempre valide. Giova, comunque, tenere presente, quanto a misure di salvaguardia, la legge reg. 12 aprile 1990, n. 23, pag. 1834; in particolare, l'art. 6, c. I, lett. a).

(2) La Corte cost., investita in ordine alle norme della presente legge (anche relativamente alla modifica introdotta all'art. 2), ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento agli artt. 3, 25 e 117 Cost.: sent. Corte cost. 29 dic. 1982 n. 239.

(3) Altri due commi originari, il 2° e il 3°, prima sostituiti dall'articolo 2 della legge reg. 5 gennaio 1978, n. 1, pag. 297, sono stati successivamente soppressi dall'art. 2 della legge reg. 28 gennaio 1980, n. 4, pag. 435.

(4) L'art. 2 è stato così sostituito dall'art. 4 della legge reg. 28 maggio 1975, n. 18, pag. 180, entrata in vigore il 20 giugno 1975.